

4343



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
 TRASMESSA UFF. Segr. Gen.
Avvocatura - Rag. Al. B.
 il 2.06.2011
 IL RESP. DEL SERVIZIO
 IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
 (Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

STAFF. SEGR. GEN.

Avvocatura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotata al Registro Generale In data 1.06.2011 N. 1368 | OGGETTO: Liquidazione dell'imposta di registrazione sentenza n. 301/2008 della Corte di Appello di Catania- Causa Coop. C.A.E.M a.r.l c/Comune |
| N. 74 STAFF SEGR. GEN. Data 18.07.11 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. **2011**CAP. **1230**IMP. **921/11**FUNZ. **01**SERV. **08**INTERV. **03**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di luglio,
 nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.
 Zapparrata, il Dirigente S.G. dott. B. Buscema ha adottato la seguente
 determinazione:

Premesso che con atto di citazione notificato in data 13 maggio 1993 la società C.A.E.M. a.r.l., con sede in Modica, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa il Comune di Ragusa e premesso di avere stipulato con lo stesso un contratto di appalto per la costruzione di un asilo nido in Ragusa via Psaumida, per l'importo di £ 700.000.000, chiedeva che venisse dichiarato l'inadempimento di parte convenuta per avere, la direzione dei lavori, di fatto impedito la prosecuzione degli stesi, non essendo stato apportata al progetto una variante necessaria all'esecuzione dell'opera.

Costituitosi in giudizio il Comune di Ragusa contestava la domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale chiedeva di dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto accertato l'inadempimento di parte attrice al contratto di appalto e, e che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno.

A seguito di CTU, con sentenza non definitiva, emessa l'8 gennaio 2001, il tribunale respingeva la domanda della CAEM ed in via riconvenzionale riteneva la stessa responsabile del danno arrecato all'Ente, da accertarsi con sentenza definitiva, per il che, con coeva ordinanza, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva poi rimessa sul ruolo con separata ordinanza e decisa con sentenza n. 443/03 che determinava l'importo del risarcimento.

Con atto di appello la ditta CAEM proponeva appello avverso la suddetta sentenza. La sentenza non definitiva dell'8 gennaio 2001 è stata appellata dalla CEAM e definita con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 124/2004 che ha confermato l'esito di primo grado.

La sentenza n. 443/2003 è stata anch'essa appellata e definita dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 443/2008 che ha riformato in parte l'esito impugnato riducendo notevolmente le somme dovute.

E' tuttora pendente giudizio per Cassazione avverso la sentenza C.A. n. 7/2004

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2008/003/SC 000000800/0/002 dell'importo complessivo di € 2.167,00 inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania per l'omessa registrazione della sentenza civile n. 80/2008 emessa dalla Corte di Appello nel giudizio R.G. 1983/2004 di cui sopra e pervenuto all'Ente in data 7 luglio 2011, prot. gen. 61715,

che, pertanto, è necessario procedere alla registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge.

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta;

Per tutto quanto sopra premesso;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 3 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 2.167,00 imputandola al cap.1230 *Imp. 821/11*
2. Liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. *821/11*/2008 del 10.6.2008, emessa dalla Corte di Appello di Catania sez.1, nel giudizio iscritto al n. *821/11*/2004 promosso dalla soc.coop C.A.E.M, la somma complessiva di € 2.167,00;
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catania.
4. Di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F 23, inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta di cui anzidetto
5. Di richiedere alla ditta CAEM il rimborso della somma pagata per la predetta imposta.

Parte indegna: avviso di liquidazione

IL FUNZIONARIO
(Sig. *E. Zapparrata*)

IL DIRIGENTE
(S. *G. Ott. B. Buscema*)

[Signature]
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visto: *V.*

[Signature]
il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, 11

Il Sindaco

Da trasmettere all'ufficio Ragioneria

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 29/08/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 AGO. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 AGO. 2011 al 11 AGO. 2011

Ragusa 12 AGO. 2011

IL MESSO COMUNALE

